

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

Assessorato Regionale Territorio e Ambiente
Dipartimento Regionale Urbanistica

L'AUTORITÀ COMPETENTE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la Direttiva Europea 2001/42/CE (*Direttiva VAS*), concernente la “Valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente”;

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. (*Testo Unico Ambientale*), concernente “Norme in materia ambientale”;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 23 del 8 Luglio 2014, concernente il “Regolamento della valutazione ambientale strategica (*VAS*) di piani e programmi nel territorio della Regione siciliana”;

VISTA la delibera della Giunta regionale del 26 febbraio 2015, n. 48 “Competenze in materia di rilascio dei provvedimenti in materia di V.A.S, V.I.A e V.INC.A”;

VISTO l’Art. 91 della Legge Regionale 7 maggio 2015 n. 9 recante “Norme in materia di autorizzazioni ambientali di competenza regionale” come integrato dall’Art. 44 della Legge Regionale 17 marzo 2016 n. 3;

VISTO il D.A. n. 207/GAB del 17 maggio 2016, di istituzione della Commissione Tecnica Specialistica (C.T.S.) per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale;

VISTO il D.P.Reg. n. 645/Area1^/S.G. del 30 Novembre 2017, con il quale l’On.le Avv. Salvatore Cordaro è stato nominato Assessore regionale con preposizione all’Assessorato regionale del Territorio e dell’Ambiente;

VISTA la delibera di Giunta Regionale n. 307 del 20/07/2020 che ribadisce l’individuazione dell’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente quale Autorità Unica Ambientale ad eccezione dell’emanazione dei procedimenti conclusivi relativi alle istruttorie di cui all’art. 1, comma 6, della l.r. 3/2013, ed individua il Dipartimento Regionale Urbanistica all’adozione degli ulteriori provvedimenti relativi a verifiche di assoggettabilità a VAS (art. 12 D.Lgs. n. 152/2006);

VISTO il D.P.R.S. n. 2800 del 19/06/2020, in esecuzione della Delibera di Giunta Reg.le n. 257 del 14/06/2020, con il quale è stato nominato Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Urbanistica l’Arch. Calogero Beringheli;

VISTO il D.A. n. 142/GAB del 18/04/2018 che ha abrogato le precedenti disposizioni, con il quale sono state disciplinate le procedure di competenza dell’Amministrazione regionale ed individuate le modalità operative e di ottemperanza agli obblighi, anche comportamentali dei componenti della Commissione Tecnica Specialistica, in applicazione dei principi di trasparenza e buon andamento della P.A., in conformità all’art. 97 della costituzione ed alla normativa ambientale di cui al D.lgs 3 aprile 2006, n 152 e ss.mm.ii.;

VISTA la circolare n. 1/2019 del 26 febbraio 2019 del Dipartimento regionale dell’Urbanistica, riguardante le Direttive (Linee Guida) per le ipotesi di modifica di piani e programmi per le fattispecie previste dall’art. 6, comma 12 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;

VISTO il funzionigramma del D.R.U. approvato con D.P.R.S. 27 giugno 2019, n. 12 “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. “Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell’art. 13, comma 3 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3. Modifica del DPRS 18 gennaio 2013, n. 6 e ss.mm.ii.”;

VISTO il D.D.G. n. 223 del 5 agosto 2019 con il quale è stato approvato il nuovo funzionigramma del Dipartimento Urbanistica;

VISTO il D.A. n. 311/GAB del 23 luglio 2019, con il quale si è preso atto delle dimissioni dei precedenti componenti della Commissione Tecnica Specialistica (C.T.S.) e contestualmente sono stati nominati il nuovo Presidente e gli altri componenti della C.T.S.;

VISTO il D.A. n. 318/GAB del 31 luglio 2019, di ricomposizione del Nucleo di coordinamento e di nomina del vicepresidente;

VISTO il D.A. n. 414/GAB del 19 dicembre 2019, di nomina di quattro componenti della Commissione Tecnica Specialistica in sostituzione dei membri scaduti;

VISTO il D.A. n. 53 del 27 febbraio 2020 con il quale è stata approvata la “Direttiva per la corretta applicazione delle procedure di Valutazione Ambientale dei Piani e dei Programmi che riguardano la pianificazione territoriale o le destinazioni dei suoli (urbanistica);

VISTO il D.A. n. 57/GAB del 28 febbraio 2020, di modifica del Funzionamento della Commissione Tecnica Specialistica per il rilascio delle Autorizzazioni ambientali di competenza regionale e conseguente revoca del D.A. n. 142/GAB del 18/04/2018;

VISTO l’art. 18 della L.r. n. 19 del 13 agosto 2020;

VISTA la direttiva del Dirigente Generale dell’Urbanistica, prot. n. 14638 del 27/10/2020, con la quale si chiarisce che “ ... *le norme di riferimento comportano, per ciò che concerne i procedimenti in corso incardinati presso lo scrivente Dipartimento, di cui all’art.4 del D.P.R.S. n. 23/2014 riguardante i procedimenti di Verifica di assoggettabilità a VAS di cui all’art. 12 e di VAS ex art. 13 del D.lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii., la predisposizione del provvedimento finale da parte di questo DRU sottoponendoli alla firma dello scrivente*”;

VISTO l’art. 3 della L.r. n. 2 del 3 febbraio 2021;

VISTA la nota prot. n. 23640 del 05/06/2020 (assunta all’ARTA, Dipartimento Urbanistica, con prot. n. 8093 del 08/06/2020), integrata con nota del 14/07/2020 (inserita nel portale Valutazioni Ambientali – Accesso SPID - Proponenti), con la quale il Comune di Termini Imerese (PA), nella qualità di Autorità Procedente, ha trasmesso il Rapporto Preliminare Ambientale corredato degli elaborati progettuali ai fini della verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (ex art. 12 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.) – di una “*Variante al piano regolatore generale - Cambio di destinazione d’uso di un piccolo terreno da attrezzature scolastiche ad area di verde pubblico e ad uso pubblico attrezzato per lo sport e il tempo libero*” - Ditta: Corso Antonino;

VISTA la nota prot. n. 10695 del 03/08/2020, del Servizio 2/DRU, con la quale si è dato avvio alla fase di consultazione, ex art. 12 del D. Lgs. 152/2006, della documentazione relativa alla “*Proposta di Variante al piano regolatore generale - Cambio di destinazione d’uso di un piccolo terreno da attrezzature scolastiche ad area di verde pubblico e ad uso pubblico attrezzato per lo sport e il tempo libero*” - Ditta: Corso Antonino, dei Soggetti Competenti in Materia Ambientale (S.C.M.A.), ivi indicati nella medesima nota, chiamandoli alla pronuncia entro 30 gg. dalla ricezione della stessa, ai sensi della medesima norma;

PRESO ATTO che gli S.C.M.A., non hanno fatto pervenire, entro i termini, i loro pareri, osservazioni o contributi a questa Autorità Competente;

VISTA la nota del Servizio 2 – DRU prot. n. 12671 del 16/09/2020, con la quale sono stati trasmessi, per il tramite della Segreteria della C.T.S., gli atti relativi al procedimento di verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (ex art. 12 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.) della “*Proposta di Variante al piano regolatore generale - Cambio di destinazione d’uso di un piccolo terreno da attrezzature scolastiche ad area di verde pubblico e ad uso pubblico attrezzato per lo sport e il tempo libero*” - Ditta: Corso Antonino, alla Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale, al fine di acquisire il parere di competenza.

CONSIDERATO che in assenza di pareri, osservazioni e/o contributi questa Autorità Competente deve necessariamente ritenere che non sussistano criticità del contesto ambientale interessato per quanto di rispettiva competenza dei suddetti S.C.M.A.

VISTO il parere n. 65 del 24/03/2021, approvato in pari data dalla Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale, trasmesso dal Servizio1/U.O.1.1/DRU, nella qualità di Segreteria a supporto della medesima Commissione, con nota prot. n. 5355 del 31/03/2021, al Servizio 2 – DRU, con il quale

viene espresso parere che la *“Proposta di Variante al piano regolatore generale - Cambio di destinazione d’uso di un piccolo terreno da attrezzature scolastiche ad area di verde pubblico e ad uso pubblico attrezzato per lo sport e il tempo libero” - Ditta: Corso Antonino, sia da escludere dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica* di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.;

RITENUTO di poter condividere il sopra citato parere della C.T.S. n. 65 del 24/03/2021, che allegato al presente Decreto ne costituisce parte integrante;

DECRETA

- Art. 1)** Ai sensi e per gli effetti dell’art. 12, comma 4, del D.Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, la *“Proposta di Variante al piano regolatore generale - Cambio di destinazione d’uso di un piccolo terreno da attrezzature scolastiche ad area di verde pubblico e ad uso pubblico attrezzato per lo sport e il tempo libero” - Ditta: Corso Antonino, sia da escludere dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica*, di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., in conformità al parere n. 65 del 24/03/2021, reso dalla Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale, con le prescrizioni contenute nel sopra citato parere n. 65 del 24/03/2021.
- Art. 2)** Il Comune di Termini Imerese (PA), Autorità Procedente, provvederà alla pubblicazione del presente decreto con l’allegato parere, che ne costituisce parte integrante, all’Albo Pretorio Comunale, e sul proprio sito istituzionale.
- Art. 3)** A norma dell’art. 12, comma 5, del D.Lgs. n. 152/2006, come modificato ed integrato dall’art. 15, comma 1, della Legge 116/2014, e dell’art. 68, comma 4, della L.R. n. 21/2014 e s.m.i., il presente Decreto verrà pubblicato integralmente nel sito web dell’Autorità Competente – Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente – Regione Siciliana, e contemporaneamente per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.
- Art. 4)** Avverso il presente provvedimento è esperibile, dalla data di pubblicazione o notificazione, ricorso giurisdizionale dinanzi al T.A.R. entro il termine di giorni 60 (sessanta) o in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione entro il termine di giorni 120 (centoventi).

Palermo, lì 15/04/2021

L’Autorità Competente
IL DIRIGENTE GENERALE
(Arch. Calogero Beringheli)
Firmato



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

Codice Procedura 964

Classifica: PA 72-13

Proponente: Ditta Corso Antonino

Autorità Procedente: Comune di Termini Imerese (PA)

Procedimento: procedura di Verifica di assoggettabilità a VAS (ex art. 12 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.)

OGGETTO: proposta di *“Variante al piano regolatore generale - Cambio di destinazione d'uso di un piccolo terreno da attrezzature scolastiche ad area di verde pubblico e ad uso pubblico attrezzato per lo sport e il tempo libero”*.

PARERE predisposto sulla base della documentazione e delle informazioni che sono state fornite dal servizio 2 DRU e contenute sul nuovo portale regionale.

PARERE Commissione T.S. n. 65 /2021 del 24.03.2021

VISTA la Direttiva 2001/42/CE del 27 giugno 2001 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 recante “Norme in materia ambientale” e ss.mm.ii.;

VISTA la Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli *habitat* naturali e semi-naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche;

VISTA la Direttiva 2009/147/UE concernente la conservazione degli uccelli selvatici;

VISTO il D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357 di attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e semi-naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche e s.m.i.;

VISTA la documentazione proveniente dal Dipartimento Regionale dell'Urbanistica;

VISTO il D.A. 30 marzo 2007 *“Prime disposizioni d'urgenza relative alle modalità di svolgimento della valutazione di incidenza ai sensi dell'art. 5, comma 5, del D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357 e s.m.i.”*;

VISTO l'art. 1, comma 3, della L.R. n. 13/07 e l'art. 4 del D.A. n. 245/GAB del 22 ottobre 2007, i quali dispongono che la procedura di valutazione di incidenza è di competenza dell'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente;

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante *“Norme in materia ambientale”* e ss.mm.ii. ed in particolare **LETTO** l'articolo 6, comma 3: *“Per i piani e i programmi di cui al comma 2 che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 2, la valutazione ambientale è necessaria qualora l'autorità competente valuti che producano impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 e tenuto conto del diverso livello di sensibilità ambientale dell'area oggetto di intervento”* ed il successivo comma 3-bis: *“L'autorità competente valuta, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12, se i piani e i programmi, diversi da quelli di cui al comma 2, che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti, producano impatti significativi sull'ambiente”*;

VISTA la Legge Regionale 3 maggio 2001, n. 6, articolo 91 e s.m.i. recante norme in materia di autorizzazioni ambientali di competenza regionale;

VISTA la Legge Regionale 7 maggio 2015, n. 9: *“Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2015. Legge di stabilità regionale”*, ed in particolare l'articolo 91 recante *“Norme in materia di autorizzazioni ambientali di competenza regionale”*;



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 23 del 8 Luglio 2014, concernente il “*Regolamento della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di piani e programmi nel territorio della Regione Siciliana*”;

VISTA la Delibera di Giunta 26/02/2015, n. 48 concernente “*Competenze in materia di rilascio dei provvedimenti di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e di Valutazione di Incidenza Ambientale (VINCA)*”, che individua l’Assessorato Regionale del territorio e dell’Ambiente Autorità Unica Ambientale, con l’eccezione dell’emanazione dei provvedimenti conclusivi relativi alle istruttorie di cui all’art. 1, comma 6, della L.R. 09/01/2013, n. 3;

VISTO l’atto di indirizzo assessoriale n. 1484/Gab dell’11 marzo 2015 e ss.mm.ii.;

VISTA la nota prot. n. 12333 del 16/03/2015 con la quale il Dirigente Generale del Dipartimento dell’Ambiente impartisce le disposizioni operative in attuazione della Delibera di Giunta n. 48 del 26/02/2015;

VISTA la Delibera di Giunta regionale 21/07/2015 n. 189 concernente: “*Commissione Regionale per le Autorizzazioni Ambientali di cui all’art. 91 della Legge Regionale 7 maggio 2015, n. 9 - Criteri per la costituzione-approvazione*”, con la quale la Giunta Regionale, in conformità alla proposta dell’Assessore Regionale per il Territorio e l’Ambiente, di cui alla nota n. 4648 del 13/07/2015 (Allegato “A” alla delibera), ha approvato i criteri per la costituzione della citata Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale;

VISTO il D.A. n. 207/GAB del 17/05/2016 di istituzione della Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale, applicativo dell’art. 91 della L.R. 7 maggio 2015 n. 9, così come integrato dall’art. 44 della L.R. 17 marzo n. 3 e dei criteri fissati dalla Giunta Regionale con Delibera n. 189 del 21 luglio 2015;

VISTO il D.P.R. 14 giugno 2016 n. 12 di rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti Regionali;

VISTA la nota assessoriale prot. n. 5056/GAB/1 del 25/07/2016 relativa a “*Prima direttiva generale per l’azione amministrativa e per la gestione ex comma 1, lettera b) dell’art. 2 della L.R. 15/05/2000, n. 10;*”

VISTA la nota assessoriale prot. n. 7780/GAB12 del 16/11/2016 esplicativa sul coordinamento tra le attività dipartimentali e la Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale;

VISTO il D.A. n. 57/GAB del 28/2/2020 che regola il funzionamento della C.T.S. per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale;

VISTO il D.A. n. 142/GAB del 18 aprile 2018, relativo al funzionamento della Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale, con il quale è revocato il D.A. n. 32/GAB del 28 gennaio 2018;

VISTO il D.A. n. 311/GAB del 23 luglio 2019, con il quale si è preso atto delle dimissioni dei precedenti componenti della Commissione Tecnica Specialistica (C.T.S.) e contestualmente sono stati nominati il nuovo Presidente e gli altri componenti della C.T.S.;

VISTO il D.A. n. 318/GAB del 31 luglio 2019 di ricomposizione del Nucleo di coordinamento e di nomina del vicepresidente;

VISTO il D.A. n. 414/GAB del 19 dicembre 2019 di nomina di nn. 4 componenti della CTS, in sostituzione di membri scaduti;

RILEVATO che con DDG n. 195 del 26/3/2020 l’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente della Regione Siciliana ha approvato il Protocollo d’intesa con ARPA Sicilia, che prevede l’affidamento all’istituto delle verifiche di ottemperanza dei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza regionale relative alle componenti: atmosfera; ambiente idrico (limitatamente agli aspetti qualitativi); suolo e sottosuolo; radiazioni ionizzanti e non; rumore e vibrazione;

VISTO il D.A. n. 285/GAB del 3 novembre 2020 con il quale è stato inserito un nuovo componente con le funzioni di segretario del Nucleo di Coordinamento;



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

VISTO il D.A. n. 19/GAB del 29 gennaio 2021 di nomina di nn. 5 componenti della CTS, in sostituzione di membri scaduti o dimissionari, di integrazione del Nucleo di coordinamento e di nomina del nuovo vicepresidente;

LETTO il citato protocollo d'intesa e le allegate Linee-guida;

PRESO ATTO della pubblicazione della documentazione sul sito *web* del Dipartimento regionale dell'ambiente (SI-VVI);

VISTA la nota prot. n. 23640 del 05.06.2020 con la quale il Comune di Termini Imerese, n.q. di Autorità procedente, ha chiesto l'avvio della procedura di Verifica di Assoggettabilità a VAS ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii. della proposta di *"Cambio di destinazione urbanistica di un terreno in Variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Termini Imerese"*.

VISTA la nota prot. n.8561 del 15.06.2020 con la quale il Servizio 2 - Affari Urbanistici Sicilia Occidentale - ha chiesto al Comune di Termini Imerese la redazione del Rapporto Preliminare in conformità ai criteri stabiliti dall'Allegato I del D.Lgs. 152/2006;

VISTA la nota prot. n. 10695 del 03.08.2020 con la quale il Servizio 2 / U.O. 2.1 del Dipartimento Regionale Urbanistica, considerato che il comune di Termini Imerese con nota del 14/07/2020 ha provveduto ad inserire nel Portale Valutazioni Ambientali gli allegati integrativi inerenti la richiesta di variante urbanistica, ha comunicato l'avvio della fase di consultazione del Rapporto Ambientale Preliminare, relativo alla proposta *"Variante al piano regolatore generale - Cambio di destinazione d'uso di un piccolo terreno da attrezzature scolastiche ad area di verde pubblico e ad uso pubblico attrezzato per lo sport e il tempo libero"*, chiamando i seguenti Soggetti Competenti in Materia Ambientale (S.C.M.A.) alla pronuncia del relativo parere di competenza (ex art.12 comma 2 del D.Lgs. 3/4/2006, del D.L.vo.152/06 e ss.mm.ii.) entro 30 giorni a decorrere dalla ricezione della stessa:

Dipartimento Regionale dell'Ambiente;
Comando del Corpo Forestale della Regione Siciliana;
Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti;
Dipartimento Regionale dell'Energia;
Dipartimento Regionale Tecnico;
Dipartimento Regionale dell'Agricoltura;
Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale;
Dipartimento Regionale delle Attività Produttive;
Città Metropolitana di Palermo;
Ufficio del Genio Civile di Palermo;
Soprintendenza BB.CC.AA. di Palermo;
Dipartimento della Protezione Civile;
Asp Palermo;
Dipartimento per le attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico;
Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente DAP di Palermo;
Comune di Termini Imerese;

VISTO che al termine della fase di consultazione al Rapporto Ambientale Preliminare (ex art.12 D.Lgs.152/06) non sono pervenute osservazioni, contributi e/o pareri, da parte dei Soggetti Competenti in Materia Ambientale ciascuno per le proprie competenze, nell'arco temporale stabilito dalla vigente normativa (30 giorni dalla trasmissione del RAP ai SCMA ex art. 12 comma 2 Parte II del D.Lgs. 152/2006) e nessuna deduzione da parte dell'Autorità procedente, per cui non può che ritenersi, che **non vi siano criticità**



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

ambientali nella valutazione degli eventuali impatti significativi che la Proposta di variante al P.R.G. in oggetto potrebbe produrre;

VISTA la nota prot. n. 12671 dell'16.09.2020 con cui il Servizio 2 – Affari Urbanistici Sicilia Occidentale dell'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente ha comunicato al Presidente della Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale, che decorsi i termini di legge stabiliti per la trasmissione di eventuali contributi da parte dei S.C.M.A. ed eventuali deduzioni dell'Autorità procedente l'inserimento della documentazione tecnico progettuale, relativa al procedimento di che trattasi, con il codice di procedura n.964.

LETTA la documentazione e gli elaborati forniti dall'Autorità Procedente e, in particolare, letto quanto riportato nel Rapporto Preliminare Ambientale, nella Relazione Geologico-Tecnica e nel Parere Urbanistico, di cui di seguito sono stati estrapolati e riportati in corsivo gli elementi che assumono rilevanza ai fini delle conseguenti determinazioni:

1. Caratteristiche della variante

- illustrazione dei contenuti e degli obiettivi della variante

La proposta di variante in oggetto consiste nella ridefinizione urbanistica, a seguito della decadenza dei vincoli preordinati all'esproprio del vigente P.R.G. del Comune di Termini Imerese, di un'area da Z.T.O. "F" - "Zona delle attrezzature pubbliche" ad - "area di verde pubblico attrezzata".

L'area interessata dalla Variante Urbanistica è ubicata lungo la Via G. Marconi e confina per i restanti tre lati con la scuola elementare "Gardenia", la scuola "Tisia d'Imera" e il liceo classico "Gregorio Ugdulena, separata da un muro di sostegno in c.a.. ed è censita in catasto al foglio di mappa n° 15, particelle nn. 2119, 2121 e 2125, con una superficie pari a circa mq. 397.

Il sito in oggetto è ubicato nella parte Ovest dell'abitato di Termini Imerese, in una zona interessata da un ventennio da un intenso processo di urbanizzazione e Topograficamente rientra nella Tavoletta I.G.M.I. "Termini Imerese", Foglio n°259, quadrante IV, orientamento N.E., in scala 1:25.000.

In corrispondenza dell'area interessata dalla proposta di variante urbanistica dal punto di vista plano - altimetrico, sono presenti diversi salti di quota giustificati dagli interventi antropici che si sono succeduti negli anni, per la maggior parte della sua estensione il sito presenta una vegetazione composta da erbe infestanti e priva di vegetazione di pregio dal punto di vista agronomico ed ornamentale.

L'area in questione costituisce unica area residuale di una più ampia zona di PRG, destinata ad attrezzature per l'istruzione, di fatto già interamente edificata e che per le sue ridotte dimensioni, forma e posizione, non può essere oggetto d'ulteriore edificazione e/o idoneo utilizzo ai fini scolastici;

In relazione alle motivazioni connesse alla proposta di variante urbanistica della destinazione d'uso, da attrezzature pubbliche per l'istruzione (art.70 delle N.T.A) ad area di verde pubblico attrezzata (art.71 delle N.T.A.) l'A.P. afferma che attualmente:

- i presidi scolastici già insediati nella zona soddisfano gli standard urbanistici previsti dalle Norme relativamente alle attrezzature per l'istruzione;
- la zona in cui ricade l'area è carente, se non priva, di idonee aree sistemate a verde o ad uso pubblico per lo sport o il tempo libero;
- la variante oltre allo sviluppo economico del territorio Comunale è legata alla riqualificazione dell'area in oggetto e al riuso della stessa;



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

- il perdurare delle condizioni vincolanti dell'area interessata, penalizza pesantemente il proprietario che di fatto non può utilizzare il proprio terreno, svalutandone il valore commerciale, quasi a renderlo completamente improduttivo e inutilizzabile;

Inoltre, l'A.P. afferma di aver reputato che, tenuto conto del contesto nel quale l'area è inserita, posta all'interno del centro urbano, tenuto conto che nelle immediate vicinanze sono presenti diverse attrezzature d'interesse collettivo, quali scuole e servizi pubblici in genere e che l'intera area versa in stato di abbandono, la soluzione suggerita con la presente variante di cambio della destinazione d'uso dell'area da attrezzature pubbliche per l'istruzione a destinazione dell'area all'uso del tempo libero e più precisamente, ad area di verde pubblico attrezzata, ai sensi dell'art.71 delle Norme di attuazione del PRG, che consente la possibilità di installare chioschi prefabbricati nel rispetto delle caratteristiche previste dal vigente Regolamento Comunale sui chioschi, anche da parte dei privati, potrebbe contribuire al miglioramento della dotazione di servizi della zona nonché alla riqualificazione dell'area in oggetto e dal riuso della stessa.

CONSIDERATO che dalle informazioni riportate nella relazione geologica tecnica in allegato al RPA si evince che - *Ottenuta la variante urbanistica si prevede di realizzare una piccola struttura precaria temporanea e smontabile con struttura in ferro, da adibire a caffetteria, che occuperà una superficie massima di circa 18 mq.*

RILEVATO che dall'esame del portale *google map* in corrispondenza dell'area, si rileva la presenza di una piastra in muratura, che emerge rispetto al piano di campagna e che sembra avere le dimensioni della sagoma di base del chiosco, rappresentato graficamente nella relazione geologico tecnica in allegato al RAP, ma della quale nell'ambito dei contenuti del RAP non si fa cenno, anche se si può ritenere che dalle dimensioni per cui appare e nei limiti delle informazioni rilevabili, sembra non costituire una notevole influenza dal punto di vista ambientale;

CONSIDERATO che dalle informazioni riportate nella relazione di parere urbanistico in allegato al RPA si evince che: - *l'area costituisce unica area residuale di una più ampia zona di PRG destinata ad attrezzature per l'istruzione di fatto già interamente edificata e che la stessa per le sue ridotte dimensioni (circa mq 397), forma e posizione, non può essere oggetto d'ulteriore edificazione e/o idoneo utilizzo ai fini scolastici, inoltre non è interessata dall'attuale piano triennale delle opere pubbliche e la sua consistenza, in termini di superficie, rientra nell'ambito della tollerabilità consentita per la stima del relativo standard urbanistico del fabbisogno scolastico per cui una sua diversa destinazione non travolge l'assetto urbanistico generale preso in considerazione al momento della formazione del vigente PRG. Per quanto detto, la nuova destinazione ad area per lo sport e il tempo libero anche se è finalizzata a conseguire anche interessi privati, rispetta le considerazioni di carattere generale che hanno presieduto alla formazione del vigente PRG e in quanto tale si esprime parere favorevole al proseguo dell'iter della richiesta come previsto dalle norme regionali urbanistiche, acquisendo i preventivi pareri dell'Ufficio del Genio Civile e dell'Ufficio VAS del Dipartimento Regionale Urbanistica, necessari per il successivo esame della richiesta da parte del Consiglio Comunale.*

LE PREVISIONI DEL P.R.G. VIGENTE

Il P.R.G. vigente, del Comune di Termini Imerese, è stato approvato con il Decreto dell'Assessore Regionale Territorio e Ambiente n.76/DRU del 23.02.2001, di conseguenza i vincoli preordinati all'esproprio sono decaduti; La variante, proposta dal proprietario dell'area, è finalizzata ad assegnare all'area una nuova destinazione di "verde attrezzato per lo sport e il tempo libero", la cui attuazione è consentita anche su iniziativa dei privati ai sensi dell'art. 71 delle N. di A del vigente PRG, sostituendo di fatto l'attuale vincolo espropriativo, previsto dall'art. 70 delle N. di A., con un vincolo urbanistico di natura conformativa.



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

PREVISIONI DELLA PROPOSTA DI VARIANTE URBANISTICA.

L'area oggetto di "Variante Urbanistica" rientra nel vigente P.R.G. del Comune di Termini Imerese con destinazione d'uso "aree di verde pubblico e ad uso pubblico" regolata dall'Art. 71 punto 4 delle N.T.A.;

- *Art. 71 - Le aree di verde pubblico e ad uso pubblico*

1. Le aree di verde pubblico e ad uso pubblico sono riservate a spazi pubblici per l'organizzazione di parchi di quartiere, giardini e ville, verde di connettivo e le relative attrezzature per il gioco, lo sport ed il tempo libero...

4. Le zone a verde attrezzato sono destinate all'uso del tempo libero. In tali zone è vietata qualsiasi attività edilizia sia fuori terra che in sottosuolo e comunque qualsiasi utilizzazione che alteri le caratteristiche naturali ed il patrimonio arboreo esistente; fanno eccezione le opere di modesta entità quali chioschi, costruzioni precarie per deposito e servizi igienici, attrezzature per gioco bambini, per la ginnastica. Per i servizi, gli impianti e le attrezzature esistenti sono consentiti interventi di manutenzione e risanamento...

L'Amministrazione comunale, può modificare nell'ambito di tali zone la destinazione d'uso specifica senza che ciò costituisca variante al PRG. In questo caso il progetto di opera pubblica viene approvato con deliberazione del Consiglio Comunale da sottoporre all'organo di controllo.

RILEVATO che nel RPA, in merito ai **Criteri definiti dall'Allegato I alla parte seconda del D.lgs. 152/2006** e s.m.i. (criteri per la verifica di assoggettabilità di piani e programmi di cui all'art.12), sono riportate in maniera sintetica le seguenti informazioni:

- in quale misura il piano stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse;

La suddetta variante si propone l'obiettivo di modificare le indicazioni del vigente strumento urbanistico comunale L'area in questione costituisce unica area residuale di una più ampia zona di PRG destinata ad attrezzature per l'istruzione di fatto già interamente edificata e che la stessa per le sue ridotte dimensioni, forma e posizione, non può essere oggetto d'ulteriore edificazione e/o idoneo utilizzo ai fini scolastici;

- in quale misura il piano o il programma influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati;

L'attuazione della variante de quo avverrà nel pieno rispetto del piano regolatore comunale vigente e del regolamento edilizio, pertanto in piena coerenza con le previsioni urbanistiche generali. Non si rilevano interferenze e/o influenze con piani sovraordinati gravanti sul territorio comunale, essendo le aree di che trattasi non normate da piani diversi dallo strumento urbanistico generale comunale.

- pertinenza del piano o del programma per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile;

Sotto l'aspetto ambientale l'area oggetto della variante si presta alla destinazione prevista; dalla consultazione della specifica documentazione tecnica, l'area de quo non risulta interessata da altri vincoli di natura ambientale e/o paesaggistica. Nello specifico, le stesse non ricadono all'interno di zone soggette a vincolo paesistico, idrogeologico, a rischio P.A.I. e/o tra quelle di cui ai territori percorsi dal fuoco (catasto incendi) di cui all'art. 10 Legge n. 353/2000. Per questo motivo, non sono stati conseguiti i preventivi pareri da parte dei soggetti competenti in materia. Inoltre, le aree oggetto della variante non ricadono all'interno di siti appartenenti alla Rete Natura 2000. L'area interessata è ubicata nel Centro Urbano



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

e non vi insiste alcun tipo di coltura né risultano coinvolte da infrastrutture ed impianti a supporto dell'attività agricola. Nell'ottica dello sviluppo sostenibile del territorio si ritiene di sottolineare che l'area interessata, essendo inserita in un contesto già urbanizzato, è facilmente accessibile. La localizzazione della stessa, all'interno del centro urbano, consentirà di limitare al massimo gli impatti negativi sulla qualità della vita.

- problemi ambientali pertinenti al piano o al programma;

Da un'analisi del territorio, basata sull'esame delle informazioni in possesso dell'Ufficio Tecnico Comunale (elaborati tecnici del P.R.G., studi specialistici compresi quelli redatti a supporto della variante generale al P.R.G., Piano per l'Assetto Idrogeologico, etc.) e su dati raccolti direttamente sui luoghi, si è potuto evincere che l'area in oggetto non presenta particolari problemi di carattere ambientale, a meno dei segni determinati dallo stato di abbandono in cui essa versa. Si rappresenta che allo stato attuale la stessa risulta già dotata delle opere di urbanizzazione primaria (strade, rete idrica e fognaria, pubblica illuminazione). In quest'ottica, l'attuazione della variante rappresenta un'importante opportunità per la riqualificazione dell'area de quo e per raggiungere, nel contempo, l'obiettivo del recupero ambientale della stessa.

- rilevanza del piano o del programma per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente:

esclusa - Sotto tale aspetto ci si limita solamente a precisare che la variante urbanistica, dovrà rispettare i limiti e le caratteristiche imposti dalle vigenti normative.

2. Caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate tenendo conto, in particolare, dei seguenti elementi:

- probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti;
- carattere cumulativo degli impatti;
- natura transfrontaliera degli impatti;
- rischi per la salute umana o per l'ambiente (ad esempio in caso di incidenti);
- entità ed estensione nel o spazio degli impatti (area geografica e popolazione potenzialmente interessate);
- valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa:
 - delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale;
 - del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite dell'utilizzo intensivo del suolo;
- impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale.

RILEVATO che in relazione alle Caratteristiche degli impatti e delle aree, l'A.P afferma che al fine di definire gli impatti potenzialmente generati dalle previsioni della variante ha ritenuto opportuno fornire un quadro descrittivo con le principali caratteristiche che contraddistinguono l'area interessata dalla variante urbanistica, evidenziandone i principali elementi di sensibilità vulnerabilità e criticità ambientale, che potrebbero essere influenzate dall'attuazione della variante e pertanto ha analizzato le seguenti componenti ambientali, nei termini di seguito sintetizzati:

ASPETTI GEOLOGICI E GEOTECNICI



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

Secondo lo Studio Geologico in allegato alla Relazione Geologica Tecnica e l'A.P. afferma che: - *dalla descrizione della colonna litostratigrafica i terreni dell'area oggetto della variante urbanistica, sono costituiti da depositi marini terrazzati (argille, limi, sabbie, ghiaie e ciottoli) caratterizzati da litotipi aventi variabilità granulometrica sia in senso orizzontale che in senso verticale. Le misure in sito rilevate durante l'esecuzione delle prove penetrometriche, hanno consentito la parametrizzazione geotecnica per l'intera verticale del punto indagato. Le risultanze delle indagini svolte inducono ad affermare che il substrato dell'area in studio e quello di un ampio intorno sono costituiti da depositi marini terrazzati che sono litostratigraficamente rappresentati da litotipi a taglia variabile passante dai limi alle sabbie ed alle ghiaie, caratterizzati da una estrema variabilità granulometrica sia in senso verticale che orizzontale, con a luoghi presenti livelli e/o lenti di ghiaie e ciottolo immersi nella matrice prima detta. Dal punto di vista geomorfologico ed idrografico, ed in relazione alle considerazioni plano-altimetriche, non sono stati rilevati allo stato attuale particolari problemi in atto.*

CONSIDERATO che dai contenuti della **relazione geologica** si rileva inoltre che:

- in relazione alle analisi geomorfologiche, dall'esame degli stralci delle carte tematiche geomorfologiche:
 - *Carta dei dissesti n° 2 e Carta della pericolosità e del rischio geomorfologico n° 2, l'area in esame ed un suo ampio intorno non ricadono in area a rischio ai sensi del P.A.I. (Piano per l'Assetto Idrogeologico) relativo Bacino Idrografico del Fiume San Leonardo (033), redatto a cura dell'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente e approvato con Decreto Presidenziale del 29 settembre 2004 (G.U.R.S. n° 53 del 10.12.2004).*
- in relazione alle analisi idrogeologiche e della "permeabilità":
 - *I depositi affioranti nell'area rilevata, cioè i "terrazzi marini", presentano un buon grado di permeabilità primaria, da media ad elevata, la quale tende a ridursi nelle frazioni pelitiche, per il fatto che in detti depositi sono incluse facies pelitiche variamente disposte e di spessore anch'esso variabile, la permeabilità è variabile da luogo a luogo, come pure la circolazione idrica sotterranea. Per quanto riguarda le caratteristiche idrogeologiche dei litotipi che costituiscono il substrato dell'area in oggetto, questi possono essere considerati impermeabili nelle loro porzioni pelitiche e con valori elevati di permeabilità primaria nelle aree dove sono presenti gli elementi inclusi a grana arenitica. Per il fatto che il substrato della zona in oggetto è impermeabile e per l'elevata permeabilità del terreno sovrastanti, legata anche ai bassi valori di pendenza che aumentano notevolmente il tempo di corrivazione delle acque superficiali, dei depositi fluvio-marini, si rinvencono, con notevole frequenza, circolazioni più o meno sviluppate di acqua nel sottosuolo dove i depositi alluvionali assumono modesti spessori e accumuli consistenti dove questi presentano spessori maggiori.*
- in relazione alla Pericolosità sismica locale.
 - *Il territorio di Termini Imerese, da quanto riportato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 105 del 08.05.2003 - supplemento ordinario n. 72, ai sensi dell'Ordinanza n. 3274 del 20 Marzo 2003, "Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica" è stato definito di classe "II";*

Ed ancora nella Relazione geologica l'A.P. rileva in particolare dall'esame della rappresentazione grafica in allegato alla stessa che:

- *della carta delle pericolosità geologiche, l'area oggetto di proposta di variante urbanistica ricade nella classe I a pericolosità nulla, che riguarda le aree in cui sono assenti limitazioni derivanti da caratteristiche geologico tecniche e morfologiche. In essa ricadono le aree pianeggianti caratterizzate dalla presenza di litotipi con buone caratteristiche geotecniche e le aree caratterizzate dalla presenza di litotipi prevalentemente rigidi (13. Alluvioni attuali; 10. Terrazzi marini. 9. Fm. di Polizzi. 5. Ruditi e*



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

calcareniti a Rudistidi. 4. Conglomerati e brecce ad Ellipsactinia; 3. Radiolariti Fm. Crisanti; 2. Encriniti grigie. Fm. Crisanti; 1. Doloareniti, dolosiltiti. Fm. Fanusi).

- *della Carta della Pericolosità Sismica, l'area oggetto di proposta di variante urbanistica ricade nel II gruppo - Zone di contatto tra litotipi con caratteristiche fisico meccaniche differenti. Amplificazione differente del moto del suolo. (13. Alluvioni attuali; 10. Terrazzi marini);*
- *della Carta di Suscettività all'edificazione, l'area oggetto di proposta di variante urbanistica ricade nella Classe 1 – Suscettività d'uso non condizionata - La classe comprende quelle aree che non presentano particolari limitazioni all'utilizzo e/o alla modifica della destinazione d'uso e per le quali deve essere direttamente applicato quanto prescritto dalle vigenti Norme Tecniche per le costruzioni. Riguarda le aree in cui sono assenti limitazioni derivanti da caratteristiche geologico tecniche e morfologiche. In essa ricadono le aree pianeggianti e aree da moderatamente acclivi ad acclivi, caratterizzate da litotipi aventi buone caratteristiche geologico tecniche. (13. Alluvioni attuali; 10. Terrazzi marini; 9. Fm. di Polizzi; 5. Ruditi e calcareniti a Rudistidi; 4. Conglomerati e brecce ad Ellipsactinia; 3. Radiolariti Fm. Crisanti; 2. Encriniti grigie. Fm. Crisanti; 1. Doloareniti, dolosiltiti. Fm. Fanusi)*

Inoltre l'A.P. in conclusione afferma che: - *Dal punto di vista geomorfologico ed idrografico, ed in relazione alle considerazioni plano-altimetriche, non sono stati rilevati allo stato attuale particolari problemi in atto. In relazione con le caratteristiche litologiche di tali materiali, non si rileva la possibilità di intercettare falde acquifere superficiali che possano interferire con l'opera da realizzare. ... Ai sensi dell'Ordinanza n. 3274/2005 del Presidente del Consiglio dei Ministri ripresa e completata con la O.P.C.M. n. 3519/2006 e successivamente con il D.M. 17.01.2018, i terreni in esame rientrano nel tipo di suolo B (Rocce tenere e depositi di terreni a grana grossa molto addensati o terreni a grana fina molto consistenti, caratterizzati da un miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità e da valori di velocità equivalente compresi tra 360 m/s e 800 m/s.). Inoltre, dall'osservazione delle strutture degli edifici limitrofi al manufatto in oggetto, non si sono riscontrati segni di dissesto, pertanto l'area appare stabile. Inoltre l'area in esame ed un suo ampio intorno non ricadono in area a rischio ai sensi del P.A.I. (Piano per l'Assetto Idrogeologico) relativo Bacino Idrografico del Fiume San Leonardo (033), redatto a cura dell'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente e approvato con Decreto Presidenziale del 29 settembre 2004 (G.U.R.S. n° 53 del 10.12.2004). Pertanto, si desume che l'area è stabile e che le opere da realizzare non comporteranno l'innescarsi di fenomeni di instabilità anche localizzati.*

ELEMENTI DI PAESAGGIO E VEGETAZIONE

L'area oggetto della variante urbanistica versa in stato di abbandono e non manifesta peculiari caratteristiche paesaggistiche e/o elementi di sensibilità. In particolare l'area per la maggior parte della sua estensione presenta una vegetazione composta da erbe infestanti.

ZONE PROTETTE

L'area oggetto della variante urbanistica non ricade all'interno di siti appartenenti alla Rete Natura 2000, quali zone S.I.C., S.I.N. e Z.P.S.. In particolare, la stessa dista in linea d'aria dal perimetro del sito d'importanza comunitaria più vicino (denominato "Monte S. Calogero" codice ITA020033) circa 5,5 km. In linea generale si può, quindi, affermare che le possibili incidenze sulle aree appartenenti alla Rete Natura 2000, alla luce delle previsioni contenute nella variante urbanistica in esame, possono essere considerate escluse o non significative. Di conseguenza, non si è ravvisata alcuna occorrenza di ulteriore raccordo tra la presente relazione preliminare e le procedure di valutazione d'incidenza di cui al e norme di settore.

CLIMA E QUALITÀ DELL'ARIA

Le condizioni meteo-climatiche sono coerenti con l'assetto climatologico specifico delle aree costiere della Sicilia. Il clima è caldo e temperato in Termini Imerese. In Termini Imerese si riscontra molta più piovosità in inverno che in estate. In accordo con Köppen e Geiger il clima è stato classificato come Csa. 17.8 °C è la temperatura media di Termini Imerese. 546 mm è il valore di piovosità media annuale. Relativamente alla



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

qualità dell'aria, non essendo presenti nel territorio comunale significativi insediamenti produttivi, può definirsi "soddisfacente" con esigui rischi per la popolazione. Una fonte comunque minoritaria d'inquinamento dell'aria è attualmente rappresentata dalla polverosità che, in circostanze particolari (periodi asciutti, presenza di raffiche di vento, etc.), si può sollevare dal suolo nudo abbandonato oggi esistente.

EMISSIONI NELL'ATMOSFERA

Per quanto riguarda l'impatto ambientale sulla matrice atmosferica, l'entità degli interventi, non appare tale da incidere in modo sensibile sulla qualità dell'aria. I principali impatti sulla componente aria riguardano: - emissioni dovute a un aumento del traffico veicolare indotto dalla strada adiacente l'area, connesso ai movimenti dei residenti/utenti - emissioni dovute alla climatizzazione e al riscaldamento delle strutture in prossimità dell'area.

RUMORE

Si tratta di area in cui ad oggi non sono state riscontrate problematiche. Pertanto, è ragionevole supporre che l'area, non sarà esposta a livelli d'inquinamento acustico superiori a quelli previsti dalla vigente normativa.

AMBIENTE BIOTICO

Non si evidenziano particolari impatti negativi dato l'attuale stato di fatto dell'area oggetto della variante urbanistica. Le previsioni in essa contenute non comporteranno la distruzione né la modificazione di ambienti naturali presenti nelle zone circostanti, per cui non ci sarà nessuna sottrazione di suolo ad habitat naturali. Al contrario, la variante in esame consente l'inserimento di spazi a verde come parte attiva del processo di riqualificazione, sarà consigliata la piantumazione di specie autoctone che saranno individuate tenendo conto la vegetazione locale, in modo da scegliere le specie maggiormente congrue al tipo di suolo e alle caratteristiche bioclimatiche tipiche dell'area stessa.

CONSUMI IDRICI E PRODUZIONE RIFIUTI

La tipologia delle attività e dei servizi contemplati nella variante urbanistica indurrà un consumo di risorse idriche proporzionato al numero di persone. In atto esse risultano servite sia dalla rete idrica comunale che dalla rete fognaria comunale. Sarà cura dei tecnici incaricati, in sede di progettazione esecutiva, individuare soluzioni impiantistiche che contribuiranno allo scopo del consumo di risorse idriche. Per quanto riguarda la produzione di rifiuti, si ritiene che in considerazione delle caratteristiche dimensionali dell'utenza, la stessa sarà senza problemi assorbita dal servizio presente nel territorio comunale.

CONSUMI ENERGETICI

Sarà cura dei tecnici incaricati porre particolare attenzione alla scelta della tipologia e alla scelta dei materiali in relazione alla loro biocompatibilità. Per quanto concerne un potenziale inquinamento luminoso, il possibile impatto derivante dall'illuminazione si ritiene di scarsa influenza nel contesto d'inserimento visto che l'area interessata dalla variante sono inserite in un contesto già urbanizzato.

RETI TECNOLOGICHE

Logisticamente non si rilevano problemi per futuri nuovi allacciamenti e/o estensioni delle reti esistenti (di smaltimento acque bianche e nere, elettrica e telefonica, di distribuzione acqua potabile, etc.).

- carattere cumulativo degli impatti;

RILEVATO E CONSIDERATO che la tematica non risulta essere affrontata nel RPA.

- natura transfrontaliera degli impatti;

RILEVATO E CONSIDERATO che la tematica non risulta essere affrontata nel RPA, ma che la Variante Urbanistica per le caratteristiche che possiede si può ritenere possa riferirsi ad un ambito di rilevanza comunale ed a carattere locale.

RILEVATO che nel RPA in conclusione, in considerazione delle verifiche svolte con il Rapporto Preliminare, e da un'attenta disamina della variante urbanistica, l'A.P. afferma di aver desunto le seguenti valutazioni:



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

- *l'area oggetto d'intervento in variante allo strumento urbanistico vigente non rientra tra quelle indicate all'art. 2 comma 5 del a L.R. n. 71/1978, in quanto non si è reso necessario redigere apposito Studio Agricolo Forestale atteso che l'area interessata è ubicata nel Centro Urbano e non vi insiste alcun tipo di coltura né risultano interessate da infrastrutture ed impianti a supporto del 'attività agricola;*
- *l'area non rientra tra quelle di cui ai territori percorsi dal fuoco (catasto incendi) art. 10 Legge n. 353/2000;*
- *la variante in oggetto rientra indubbiamente nei casi di cui al punto 1.2 comma 6 del Modello metodologico procedurale della valutazione ambientale strategica (V.A.S.) di piani e programmi nella Regione siciliana, allegato "A" della Delibera di Giunta Regionale 10 giugno 2009 n. 200, in quanto " piccola area a livello locale non comprendente, ad oggi, opere od interventi soggetti alle procedure di V.I.A. o di valutazione d'incidenza, esterna ad aree perimetrare S.I.C. e/o Z.P.S. rientranti nei siti Natura 2000, e le cui previsioni non riguardano interventi di cui agli allegati III e IV del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.i .";*
- *il progetto oggetto di variante non rientra negli elenchi di cui Allegato III del D.Lgs. n. 152/2006 elenco A " progetti di cui al 'art. 23 comma 1 lettera a) " ed elenco B " progetti di cui al 'art. 23 comma 1 lettera b) e c)";*
- *le aree non rientrano in alcun ambito di protezione ambientale quali: parchi, riserve, zone S.I.C., S.I.N. e/o Z.P.S., e distano in linea d'aria circa 5,5 chilometri dal perimetro del sito d'importanza comunitaria più vicino;*
- *l'area per effetto della pianificazione prevista non si rilevano pregiudizi in materia di produzione di rifiuti speciali e/o tossico nocivi, inquinamento, disturbi ambientali e rischi d'incidenti rilevanti;*
- *l'area oggetto della variante urbanistica non insiste in zone protette o comunque di pregio sotto l'aspetto naturalistico e/o paesaggistico e, inoltre, sono inserite in contesto già urbanizzato e fortemente antropizzato;*
- *la proposta di variante urbanistica consente una rivalutazione dal punto di vista socio-economico dell'intera area.*

RILEVATO che dalla verifica del Geo portale la distanza dalle aree di Rete Natura 2000 del sito più vicino ZSC ITA020043 "Monte Rosamarina e Cozzo Famò" è circa ml. 1800;

In relazione delle verifiche svolte sugli impatti generati dalla variante e sulle interazioni degli interventi previsti singoli e cumulati con altre proposte attigue, in particolare l'A.P. afferma che:

- *non generano impatti singoli o cumulativi negativi;*
- *non implicano un abbassamento del valore e della vulnerabilità dell'area;*
- *non comportano rischi per la salute umana e l'ambiente;*
- *non producono impatti significativi tali da condizionare la funzionalità e gli obiettivi di conservazione dei siti Natura 2000.*

CONSIDERAZIONI E VALUTAZIONI AMBIENTALI CONCLUSIVE

CONSIDERATA E VALUTATA la documentazione della proposta di piano trasmessa e le informazioni che sono state fornite dal servizio 2 del Dipartimento Regionale Urbanistica ARTA Sicilia e contenute sul nuovo portale regionale inerente la proposta di variante urbanistica;

CONSIDERATO che la proposta di Variante urbanistica al vigente Piano Regolatore Generale del comune di Termini Imerese approvato con Decreto dell'Assessore Regionale Territorio e Ambiente n.76/DRU del 23.02.2001, i cui vincoli preordinati all'esproprio sono decaduti, riguarda la modifica della classificazione urbanistica da zona omogenea "F attrezzature pubbliche per l'istruzione" (art.70 delle N.T.A.) a zona omogenea "area di verde pubblico attrezzata"(art.71 comma 2 delle N.T.A.), destinata all'uso del tempo libero da attuare anche da parte dei privati;



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

CONSIDERATO che al RPA è stata allegata una specifica relazione tramite la quale il comune di Termini Imerese, ha espresso il proprio parere in merito alla Variante urbanistica al vigente Piano Regolatore Generale, affermando che: - *Si è del parere che per forma e posizione l'area in questione non può essere soggetta ad ulteriore utilizzazione a fini scolastici, non è interessata dall'attuale piano triennale delle opere pubbliche e la sua consistenza in termini di superficie, rientra nell'ambito della tollerabilità consentita per la stima del relativo standard urbanistico del fabbisogno scolastico per cui una sua diversa destinazione non travolge l'assetto urbanistico generale preso in considerazione al momento della formazione del vigente PRG. Per quanto detto, la nuova destinazione ad area per lo sport e il tempo libero, anche se è finalizzata a conseguire anche interessi privati, rispetta le considerazioni di carattere generale che hanno presieduto alla formazione del vigente PRG e in quanto tale si esprime parere favorevole al proseguo dell'iter della richiesta come previsto dalle norme regionali urbanistiche, acquisendo i preventivi pareri dell'Ufficio del Genio Civile e dell'Ufficio VAS del Dipartimento Regionale Urbanistica, necessari per il successivo esame della richiesta da parte del Consiglio Comunale.*

CONSIDERATO che l'area interessata dalla proposta di variante urbanistica, allo stato attuale, è caratterizzata da un'ottima accessibilità veicolare essendo servita direttamente dalla via G. Marconi, su cui prospetta;

CONSIDERATO, che l'area interessata dalla proposta di variante urbanistica non rientra tra quelle indicate all'art. 6 comma 2, D.lgs. 152/2006 e precisamente che:

- ricopre una superficie di circa mq 397, pertanto trattasi di una superficie inferiore ai 40 ettari individuati al punto 7. lett a) dell'Allegato IV, del D.lgs. 152/06;
- non interferisce con siti Z.S.C. o Z.P.S.;
- non rientra tra le aree indicate all'art. 2, comma 5, della L.R. 71/78 e non interessa colture specializzate né infrastrutture ed impianti a supporto dell'attività agricola.
- non interessa aree ricadenti all'interno del Piano per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) di cui alla L.R. n.6 del 3.05.2001;
- non è sottoposta a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D.L. 30 dicembre 1923, n.3267;
- non comprende interventi elencati nell'allegato IV del D.Lgs. 152/2006 e ss. mm. ii. e pertanto sottoposti alla procedura di VIA;

CONSIDERATO che l'area di che trattasi è sottoposta al vincolo sismico, con classificazione di Zona sismica 2, come da Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274/2003, aggiornata con la Delibera della Giunta Regionale della Sicilia n. 408 del 19.12.2003;

VERIFICATE E VALUTATE, le Linee Guida del Piano Territoriale Paesistico della Regione Sicilia, da dove si evince che il lotto interessato dalla variante urbanistica ricade all'interno dell'Ambito 4 - *Rilievi e pianure costiere del palermitano* – e che non è sottoposto ad alcun Livello di Tutela ai sensi del D.lgs 42/2004;

CONSIDERATO E VALUTATO che dall'esame delle cartografie tematiche, disponibili sul Geoportale della Regione siciliana (Fonte: <http://www.sitr.regione.sicilia.it/geoportale/it>), l'area interessata dalla Proposta di variante:

- nella cartografia dei Siti Rete Natura 2000, non ricade all'interno di Siti della Rete Natura 2000 di Importanza Comunitaria (SIC) e/o Zone di Protezione Speciale (ZPS o ZSC), nè ricade in seno alla fascia di rispetto (200 metri), così come previsto dalla D.G.M. 65/2010;
- l'area dista dal punto più vicino alla ZSC ITA020043 "Monte Rosamarina e Cozzo Famò" circa ml. 1800 e dalla ZSC ITA 020033 "Monte San Calogero (Termini Imerese)" circa km 3,00.;



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

- nella Carta degli habitat secondo CORINE biotopes l'area in oggetto risulta interessata da terreni classificati con codice 86.1 "Città, centri abitati";
- dalla Carta uso suolo Corine Land Cover l'area risulta essere classificata con tipologia *Zone residenziale a tessuto compatto e denso, codice 1111*;

CONSIDERATO che dalla lettura della cartografia tematica relativa il PAI allegata al RAP, si evince che l'area interessata dalla Proposta di variante non è interessata ad alcuna Pericolosità geomorfologica e/o Rischio idro-geomorfologico;

CONSIDERATO E VALUTATO che sulla base della documentazione trasmessa la Proposta di Variante urbanistica in oggetto può considerarsi quale intervento in "*piccola area a livello locale*" e che inoltre si può escludere che possa determinare impatti significativi sulle componenti ambientali.

La Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale

Tutto ciò VISTO, CONSIDERATO E VALUTATO

ESPRIME

parere di non assoggettabilità a VAS del procedimento 964 classifica PA 72-13 - Comune di Termini Imerese della proposta di "Variante urbanistica al piano regolatore generale - Cambio di destinazione d'uso di un piccolo terreno da attrezzature scolastiche ad area di verde pubblico e ad uso pubblico attrezzato per lo sport e il tempo libero", a condizione che si ottemperino le seguenti prescrizioni:

1. le aree libere dovranno essere destinate a verde e devono essere dotate di adeguata vegetazione arborea ed arbustiva autoctona;
2. per i passetti, i percorsi di camminamento e l'area attrezzata a giochi dovranno essere previste delle pavimentazioni permeabili e drenanti;
3. si dovranno prevedere adeguati interventi ed uso di materiali finalizzati all'efficientamento energetico del chiosco;
4. gli impianti idrico-sanitario dovranno essere atti a favorire il risparmio idrico;
5. si dovrà prediligere l'adozione di soluzioni progettuali adatte al contenimento dell'inquinamento luminoso attraverso l'uso di apparecchi di illuminazione schermati per evitare l'abbagliamento e permettere la direzione dei flussi luminosi verso il basso, nonché l'utilizzo di lampade al led;
6. si dovrà prevedere adeguati spazi per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani.
7. dovranno essere adottate in fase di cantiere idonee misure di mitigazione per limitare le emissioni inquinanti, le polveri generate dai lavori di movimentazione di terra, le emissioni acustiche dei macchinari di cantiere;

Il presente parere ha esclusiva valenza ambientale, pertanto, fermo restando le valutazioni in materia urbanistica del Dipartimento competente, dovranno essere acquisite tutte le dovute autorizzazioni, nulla osta e pareri necessari alla realizzazione di quanto previsto nel progetto di Piano.



**ATTESTAZIONE PRESENZA DEI COMPONENTI
ADUNANZA DEL 24.03.2021
COMMISSIONE TECNICA SPECIALISTICA
per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale**

	COMPONENTI	FIRME
1.	COBELLO Laura (Componente Nucleo)	PRESENTE
2.	PATANELLA VITO (Segretario)	PRESENTE
3.	BARATTA Domenico	PRESENTE
4.	BORDONE Gaetano	ASSENTE
5.	CARTARRASA Salvatore	PRESENTE
6.	CASSAR Adriana	PRESENTE
7.	CASTIGLIONE Simona	PRESENTE
8.	DI LEO Carlo	ASSENTE
9.	DI ROSA Giuseppe	PRESENTE
10.	FLOCCO Lidia	PRESENTE
11.	FRANCHINA Francesco	PRESENTE
12.	GALATI TARDANICO Carmelo	PRESENTE



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

13.	GERACI massimo	PRESENTE
14.	LA FAUCI Dario	PRESENTE
15.	LENTINI Francesca Maria	PRESENTE
16.	LIUZZO Giuseppina	PRESENTE
17.	LIVECCHI Giuseppe	PRESENTE
18.	MAIO Pietro	PRESENTE
19.	MANGIAROTTI Maria Stella	PRESENTE
20.	MESSANA Giuseppe	PRESENTE
21.	MONTEFORTE Guido	PRESENTE
22.	MORABITO Anna	PRESENTE
23.	MORICI Claudia	PRESENTE
24.	ORIFICI Michele	PRESENTE
25.	RAINERI Riccardo	PRESENTE
26.	RONISVALLE Fausto	PRESENTE
27.	SALVIA Pietro	PRESENTE
28.	SCURRIA Antonio	PRESENTE



Repubblica Italiana
Regione Siciliana

Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

29.	VILLA Daniele	PRESENTE
-----	---------------	----------

I sottoscritti, preso atto delle autocertificazioni rilasciate da ciascun componente ai sensi dell'art. 46 D.P.R.28 dicembre 2000 n. 445, attestano la presenza e l'assenza degli stessi con l'apposizione della propria firma in calce al superiore elenco.

Il Segretario

Avv. Vito Patanella

PATANELLA
VITO

Firmato digitalmente da
PATANELLA VITO
Data: 2021.03.25
11:14:29 +01'00'

Il Presidente

Prof. Aurelio Angelini

Firmato digitalmente da: AURELIO ANGELINI
Data: 25/03/2021 12:23:15